



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|---------|----------|
| <input type="checkbox"/> | VARRONE | CLAUDIO |
| <input type="checkbox"/> | PANZINI | GIUSEPPE |
| <input type="checkbox"/> | LUNERTI | FRANCO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

SEZIONE 1

Presidente
Relatore
Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5989/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/01/2010 ore 15:00

SENTENZA

N°

92/1/10

PRONUNCIATA IL:

26/1/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3/3/10

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 5989/09 depositato il 02/10/2009
- avverso la sentenza n° 163/54/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO II - II U.O. TRIBUTI

controparti:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 1998
AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 1999
AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 2000

- sull' appello n° 5990/09 depositato il 02/10/2009
- avverso la sentenza n° 163/54/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO II - U.O. TRIBUTI

controparte:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 1998

Il Segretario

[Signature]



(segue)

AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 1999
AVVISO DI LIQUIDAZIONE I.C.I. 2000

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 5989/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

26/01/2010

ore 15:00

FATTO

Con avvisi di liquidazione e di accertamento nn. 198005986, 199005986 e 100005986, notificati a [redacted] e a [redacted], il Comune di Roma procedeva al recupero degli importi di euro 115,80, 154,79 e 170,90 ai fini ICI, nel presupposto della insufficienza dei versamenti eseguiti, nonché, quanto agli anni 1999 e 2000, della tardività sia degli acconti che dei saldi. In particolare, il recupero dell'imposta veniva giustificato, relativamente all'immobile di [redacted], dal disconoscimento dell'aliquota agevolata per "abitazione principale", in quanto catastalmente non costituiva un'unica entità abitativa con l'adiacente interno 9.

I contribuenti proponevano tempestivi ricorsi avverso gli avvisi de quibus, argomentando diffusamente per contrastare l'operato del Comune, e documentando in particolare, a mezzo di perizia giurata, volta a dimostrare l'unicità dell'unità abitativa e l'impossibilità della fruizione separata delle due porzioni, senza l'intervento di radicali trasformazioni.

Il Comune di Roma si costituiva il giudizio asserendo di aver proceduto al recupero fiscale sulla scorta di una nuova rendita catastale attribuita all'immobile in questione, di cui, però, non veniva fornita la prova documentale.

L'adita Commissione tributaria provinciale di Roma, previa riunione dei due ricorsi, con sentenza n. 163/5408 depositata in data 23.6.2008 ha accolto le doglianze dei contribuenti.

Il Comune di Roma, nella persona del Dirigente dell'Unità Organizzativa Entrate Fiscali, ha proposto appello nella considerazione che la fusione dei due appartamenti censiti in catasto al foglio 192, particella 67, sub 14 e 15, di cui agli interni 9 e 10, ha comportato una variazione permanente della effettiva destinazione catastale degli immobili oggetto dell'accertamento, per cui la fusione stessa andava perfezionata presso l'Agenzia del Territorio.

Sollecita, pertanto, la piena conferma del proprio operato, con vittoria di spese, onorari e diritti del doppio grado di giudizio.

I [redacted], con un'articolata memoria difensiva, rilevano l'inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 57 del decreto lgs. 546 del 1992, l'infondatezza nel merito delle argomentazioni svolte dall'appellante, nonché l'omessa contestazione in merito alla tempestività dei versamenti e alla irragionevolezza dell'aliquota applicata.

Sollecitano, pertanto, l'accoglimento delle eccezioni di cui innanzi, con vittoria delle spese sostenute per i due gradi di giudizio.

DIRITTO

Gli appelli 5989/09 e 5990/09 sono riuniti, in quanto proposti contro la stessa sentenza di primo grado n. 163/54/08.

La problematica in trattazione, come già evidenziato in narrativa, attiene al disconoscimento ai fini ICI da parte del Comune dell'aliquota agevolata e della relativa detrazione per l'abitazione principale, relativamente all'immobile in Roma

[REDACTED]
Sostiene l'appellante la necessità, onde poter usufruire delle agevolazioni fiscali in esame, che per le due unità immobiliari di cui [REDACTED] destinate secondo la parte contribuente ad abitazione principale, gli interessati avrebbero dovuto provvedere a variare catastalmente tale situazione di fatto.

Va precisato, anzitutto, in quanto adeguatamente documentato e peraltro non smentito dallo stesso Ente locale, che i contribuenti utilizzano come abitazione principale gli appartamenti attigui di cui agli interni [REDACTED]

E' opportuno, quindi, richiamare la norma istitutiva dell'ICI e cioè il decreto lgs. n. 504 del 1992, il quale all'art. 8, comma 2, stabilisce che "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale quella di residenza anagrafica, si detraggono (.....). Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".

E' evidente, pertanto, che la disciplina ICI non vincola assolutamente, come invece sostenuto dal Comune, la concessione dell'agevolazione fiscale all'aggiornamento dei dati catastali per le unità attigue utilizzate dal nucleo familiare quale abitazione principale.

Tale tesi, d'altro canto, è avvalorata dalla stessa Amministrazione finanziaria con la circolare n. 38 del 12.8.2005, con la quale è stato statuito, in materia di imposta di registro, il riconoscimento dell'aliquota agevolata anche per l'acquisto di due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa.

Anche la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, tra le altre la sentenza n. 25902 del 26.6.2008, ha stabilito il principio secondo il quale "In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini dell'applicazione del regime di favore devoluto dal legislatore all'abitazione principale del contribuente la nozione di abitazione

principale non coincide con quella di unica unità immobiliare bensì con quella di immobile destinato a detto specifico uso. Non ha dunque pregio l'asserzione circa la necessaria unitarietà dell'accatastamento in quanto, anche alla luce dell'introduzione dell'esenzione totale dal prelievo in parola ex art. 1, decreto legge n. 93 del 2008, il legislatore ha inteso accordare il regime agevolato senza avere riguardo a tale aspetto tecnico bensì alla destinazione concreta dell'immobile ad abitazione principale".

Per i tutti i motivi innanzi esposti, e tralasciando le altre eccezioni sollevate da parte contribuente che restando assorbite, l'appello del comune viene respinto e si conferma, quindi, la sentenza di primo grado.

Quanto alle spese processuali, tenuto conto che l'impugnativa del Comune non ha avuto particolari ragioni per essere avanzata, si è dell'avviso di condannare lo stesso al pagamento di euro 300,00 (trecento/00).


P.Q.M.

Respinge l'appello del Comune con condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 300,00 (trecento/00).

Roma, li 26 gennaio 2010

IL RELATORE

(Giuseppe Panzini)



IL PRESIDENTE

(Claudio Marrone)

